

REGOLAMENTO (UE) N. 1148/2012 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2012

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di anidride solforosa — solfiti (E 220-228) e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) in bevande a base di mosto di uve fermentato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, l'aggiornamento dell'elenco UE degli additivi alimentari può avvenire su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (4) Una domanda di autorizzazione all'uso di anidride solforosa — solfiti (E 220-228) e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) è stata presentata il 30 giugno 2011 e notificata agli Stati membri.
- (5) Esiste una necessità tecnologica per l'uso di anidride solforosa — solfiti (E 220-228) e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) nelle bevande a base di mosto di uve fermentato. L'anidride solforosa e i solfiti (E 220-228) sono aggiunti allo scopo di bloccare l'ossidazione e di inibire la crescita di microrganismi. Tali sostanze impediscono inoltre la crescita di lieviti indesiderati durante la seconda fermentazione in bottiglia. L'alginato di propan-1,2-diolo (E 405) è aggiunto per stabilizzare la schiuma: in questo modo le bolle di anidride carbonica non si dissolvono e il colpetto di schiuma diventa più cremoso e dura più a lungo.
- (6) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha stabilito dosi giornaliere ammissibili per anidride solforosa — solfiti (E 220-228) ⁽³⁾ e alginato di propan-1,2-diolo (E 405) ⁽⁴⁾. Le bevande a base di mosto di uve parzial-

mente fermentato sono bevande alcoliche comparabili, per le loro proprietà, ad altre bevande alcoliche quali birra e bevande a base di malto. Il consumo di queste bevande può quindi essere considerato come un'alternativa a quello di altre bevande alcoliche, in particolare birra e bevande a base di malto. L'esposizione supplementare ad anidride solforosa — solfiti (E 220-228) e alginato di propan-1,2-diolo (E 405) che comporta questo nuovo uso resterà limitata e non provocherà un aumento dell'assunzione globale. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di anidride solforosa — solfiti (E 220-228) come conservanti e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) come stabilizzante della schiuma nelle bevande a base di mosto di uve fermentato.

- (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Dal momento che l'autorizzazione all'uso di anidride solforosa — solfiti (E 220-228) come conservanti e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) come stabilizzante della schiuma nelle bevande a base di mosto di uve fermentato costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
- (8) In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione ⁽⁵⁾, l'elenco di additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 si applica, in linea di principio, a decorrere dal 1° giugno 2013. Al fine di autorizzare l'uso di anidride solforosa — solfiti (E 220-228) e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) nelle bevande a base di mosto di uve fermentato prima di tale data, è necessario fissare per l'uso specifico di tali additivi alimentari una data di applicazione anteriore.
- (9) Pertanto, occorre modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf⁽⁴⁾ http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf⁽⁵⁾ GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria di alimenti 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %» sono inserite le seguenti voci in ordine numerico:

«E 220-228	Anidride solforosa — solfiti	20	(3)	Solo in bevande a base di mosto di uve fermentato	Periodo di applicazione: a decorrere dal 25
E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	100		Solo in bevande a base di mosto di uve fermentato	Periodo di applicazione: a decorrere dal 25 dicembre 2012
(3): I livelli massimi sono espressi come SO ₂ e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO ₂ di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l»					